

**COMUNE DI MOLFETTA**

**CITTA' METROPOLITANA DI BARI**

**SETTORE AA.GG. COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**CONTRATTO**

**CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO SITO IN VICINALE SANTA**

**MARGHERITA INDIVIDUATO IN N.C.T. AL FG. 8 P.LLE 278-280 (mq. 2000) DA**

**ADIBIRE A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE.**

L'anno duemilasedici, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Molfetta presso la sede municipale di Piazza Vittorio Emanuele II, con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, in competente bollo,

**TRA**

1) **Dott. Mauro Giuseppe Gadaleta**, nato a Molfetta il 02.04.1962, nella qualità di Comandante f.f. del Corpo di Polizia Locale del Comune di Molfetta, giusta Delibera di G.C. n. 46 del 2014 di conferimento di incarico, titolare di P.O., domiciliato per la qualifica rivestita presso la sede comunale, il quale, ai sensi dell'art.53) del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Molfetta, dell'art.107, comma 4°, del vigente Statuto Comunale e dell'art. 107, comma 3° lett. c), del T.U.EE.LL n. 267 del 18.08.2000, dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale n. 00306180720;

2) **Sig. MININNI SALVATORE**, nato a Molfetta il 05/12/1942, ivi residente alla via Corrado Salvemini n. 40, Codice Fiscale MNN SVT 42T05 F284H;

3) **Sig. MININNI VITO**, nato a Molfetta il 16/07/1955, ivi residente alla via e. Fermi n. 5/B Codice Fiscale MNN VTI 55L16 F284D;

**PREMESSO**

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1081 del 23/06/1997, esecutiva ai

sensi di legge, si stabiliva di assumere in fitto parte del fondo rustico, sito in

Molfetta in Contrada “Santa Margherita”, in catasto al fg.8 particelle 278-280 (mq.

2000), in proprietà dei sigg. Mininni Salvatore e Mininni Vito, da destinarsi ad

ampliamento del parcheggio a servizio del Cimitero Comunale, per la durata di anni

6 (sei) decorrenti dalla data di immissione in possesso col canone annuale di €

8.056,73= (ottomilacinquantasei/73);

- Che in data 20/08/1997 fu stipulato regolare contratto di affitto per la durata di sei  
anni (Rep. n. 6288) e che in pari data fu redatto verbale di immissione in possesso;

- Che è intendimento delle parti stipulare nuovo contratto di rapporto locativo per sei  
anni prorogabili.

#### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, dichiarando

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art.1 – OGGETTO**

I sigg. **Sig. MININNI SALVATORE e MININNI VITO**, in qualità di proprietari –  
LOCATORI, concedono in fitto al Comune di Molfetta (conduttore), che accetta, il fondo  
rustico sito in territorio di Molfetta alla vicinale “SANTA MARGHERITA” in catasto al  
foglio 8, particelle 278-280 (mq. 2000) da adibire ad ampliamento del parcheggio a servizio  
del Cimitero Comunale, per la durata di anni 6 (sei), alle condizioni di cui ai punti successivi  
del presente contratto.

#### **Art.2 - DURATA**

La durata della locazione del fondo rustico in parola viene fissata in anni 6 (sei) decorrenti  
dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2021.

#### **Art.3 - RINNOVO**

Il presente contratto scadrà allo spirare del termine previsto nel precedente art. 2.

Alla scadenza è data facoltà alle parti di rinnovare espressamente il rapporto contrattuale, disciplinandone le modalità e i termini.

E' vietata la proroga tacita.

#### **Art.4 – DISDETTA**

Ciascuna parte ha facoltà di disdettare il contratto dando un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con comunicazione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

#### **Art.5 – RISOLUZIONE CONSENSUALE**

Le parti possono risolvere consensualmente il presente contratto in ogni tempo, disciplinandone le modalità. In ogni caso la parte conduttrice si obbliga a consegnare il bene locato nelle condizioni originarie.

#### **Art.6 – CANONE**

Il canone di fitto viene determinato in 8.056,73= (ottomilacinquantasei/73) annui, da corrispondersi ai proprietari in canoni mensili posticipati di € 671,39= (seicentotrentuno/39), suddiviso al 50% per ciascun proprietario ovvero € 335,70 (trecentotrentacinque/70).

Il canone, come sopra determinato, rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del presente contratto.

#### **Art.7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii, la proprietà nelle persone dei sigg.:

- 1) **Sig. MININNI SALVATORE**, nato a Molfetta il 05/12/1942, ivi residente alla via Corrado Salvemini n. 40, Codice Fiscale MNN SVT 42T05 F284H;
- 2) **Sig. MININNI VITO**, nato a Molfetta il 16/07/1955, ivi residente alla via e. Fermi n. 5/B Codice Fiscale MNN VTI 55L16 F284D;

	Comunicano al Comune conduttore gli estremi identificativi del conto corrente bancario che	
	sarà utilizzato per la riscossione del canone annuo e si obbligano a comunicare, altresì, ogni	
	variazione relativa ai seguenti dati:	
	- Codice IBAN: IT 89 H076 0104 0000 0000 8728 013 – SIG. Mininni Salvatore	
	- Codice IBAN: IT 45 C010 1041 5601 0000 0006 512 - SIG. Mininni Vito	
	nonché a comunicare il nominativo del soggetto delegato ad incassare, se diverso dal titolare.	
	Il Comune non assume alcuna responsabilità per ritardi nei pagamenti derivanti da in	
	esattezze o ritardi o inerzia delle proprietà nel fornire i dati di cui al presente articolo.	
	<b><u>Art.8 – OBBLIGHI DEL COMUNE CONDUTTORE</u></b>	
	Il Comune conduttore si obbliga ad una corretta conduzione dell'area in questione, per l'uso	
	convenuto di cui al precedente art.1.	
	Il Comune si obbliga, altresì, a tenere indenne la proprietà da eventuali danni che dovessero	
	verificarsi a causa degli utenti dell'area affidata alla sua conduzione con riferimento all'uso	
	dell'area di cui al precedente art.1	
	Si applica l'art. 1587 del Codice Civile.	
	Il Comune conduttore si obbliga, altresì, ad ogni opera di manutenzione ordinaria, di concerto	
	con la proprietà, che si rendesse necessaria per la solubrità, la sicurezza e la funzionalità	
	dell'area con riferimento all'uso cui essa è destinata.	
	<b><u>Art.9 – OBBLIGHI DEL LOCATORE PROPRIETARIO</u></b>	
	Il locatore proprietario, si obbliga a garantire il pacifico godimento dell'area affittata per	
	l'uso indicato al precedente art.1.	
	Si obbliga, altresì, ad eseguire eventuali interventi di manutenzione straordinaria, nonché a	
	garantire il Comune conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento	
	dell'area affittata arrecata da terzi che pretendono di avere diritti sull'area medesima.	
	<b><u>Art.10 – TUTELA DELLA PRIVACY</u></b>	

	Ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti dal privato	
	contraente saranno trattati ed utilizzati dal Comune esclusivamente per le finalità connesse al	
	presente contratto e alla sua esecuzione.	
	Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Molfetta.	
	Responsabile del trattamento è il Comandante f.f. del Corpo di Polizia Locale, sede comunale	
	di Piazza Vittorio Emanuele II, Molfetta.	
	<b><u>Art.11 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO</u></b>	
	Il contratto deve sempre essere interpretato secondo buona fede e secondo la comune	
	intenzione delle parti.	
	Si applicano gli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile.	
	<b><u>Art.12 – RINVIO NORMATIVO</u></b>	
	Per tutto quanto non disposto dal presente contratto si fa rinvio alle norme del Codice Civile	
	sulle locazioni, in particolare agli articoli dal 1571 al 1606, nonché alle leggi statali e	
	regionali in materia, in quanto applicabili.	
	<b><u>Art.13 – FORZA DEL CONTRATTO E SPESE</u></b>	
	Il presente contratto è stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata.	
	Esso è soggetto a registrazione a cura e spese del Comune conduttore.	
	Ogni altra e qualsivoglia spesa inerente o connessa al presente contratto è ad esclusivo carico	
	del Comune conduttore.	
	<b><u>Art.14 – EFFICACIA DEL CONTRATTO</u></b>	
	Il presente contratto ha forza di legge fra le parti.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	IL COMUNE CONDUTTORE	IL LOCATORE PROPRIETARIO
		IL LOCATORE PROPRIETARIO

